



COMUNE di SANGINETO

PROVINCIA di COSENZA

VIA G. MATTEOTTI - TEL. 0982/970810 - PARTITA IVA /CF 00401810783

Sito turistico : www.comune-sangineto.com

Sito istituzionale : <http://sanginetoasmenet.it>

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del. Reg.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

data 07/08/2008

L'anno duemilaotto il giorno 7 del mese di AGOSTO

Alle ore 17:50 nella sala delle adunanze dell'Edificio ex Scuola Media di Sangineto Centro - piano terra.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge in data 28.07.2008 prot. N.0005622 risultano all'appello nominale:

N.ORD	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N.ORD	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
1	MARINELLI GAETANO		X	10	CIANNI VITO	X	
2	CATALDO FRANCESCO	X		11	GUARDIA MICHELE	X	
3	GROSSO CIPONTE PAOLA	X		12	LALIA ANTONIO	X	
4	PALERMO ALESSANDRO	X		13	GAGLIARDI GIANPIERO		X
5	OLIVIERI FRANCESCO	X					
6	CORRADO MARCO	X					
7	PALERMO ORNELLA	X					
8	BONANATA JOHNNY	X					
9	TERRANOVA ADRIANA	X					

ASSEGNATI N. 13

IN CARICA N.13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. OLIVIERI FRANCESCO -Vice Sindaco - nella sua qualità di PRESIDENTE

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dr Antonio Marino

Illustra la proposta posta all'o.d.g. il Consigliere comunale - ass. al bilancio , dott.ssa Paola GROSSO CIPONTE .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata , avente ad oggetto: " ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI";

Con la seguente votazione :

PRESENTIN. 11

VOTI FAVOREVOLI ...N. 08

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 03(CIANNI -LALIA -GUARDIA)-

DELIBERA

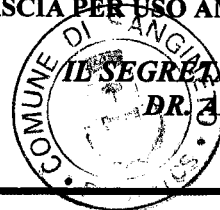
1. Di approvare , come approva , il regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni , che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità previste dall'art.5 dello statuto comunale vigente ;

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA ,APPROVATA E SOTTOSCRITTA

IL SEGRETARIO
F.TO DR ANTONIO MARINO

IL PRESIDENTE
F.TO SIG. OLIVIERI FRANCESCO

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVO
E DI UFFICIO.



Comune di Sangineto –servizio di Albo Pretorio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni
consecutivi a partire dal 20.08.2008 col n.598
COME PRESCRITTO DALL'ART. 124 Comma 1 decreto legislativo n. 267/2000

Dalla Sede Comunale,20.08.2008

Il responsabile del procedimento
F.TO Sig.ra Bice Russo

COMUNE DI SANGINETO
(PROVINCIA DI COSENZA)

N. tel. 0982/970709

N. Fax 0982/970810

Deliberazione consiliare

Oggetto: Esame ed approvazione del regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni.

Richiamato l'art. 43, della L. 27.12.1997, n. 449, che prevede che le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione al fine di realizzare maggiori economie e di migliorare i servizi prestati;

Visto l'art. 119, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede- richiamando il citato art. 43, della L.N. 449/1997- la facoltà per i comuni di stipulare contratti di sponsorizzazione per migliorare i servizi prestati;

Ritenuto opportuno dotarsi di un regolamento comunale che disciplini le attività di sponsorizzazione, con ciò consentendo all'amministrazione comunale di utilizzare con trasparenza uno strumento contrattuale che può consentire all'ente di realizzare ricavi, provenienti da privati, per essere utilizzati per economie di bilancio e/o per migliorare i servizi comunali;

Considerato che l'amministrazione si propone di introdurre significativi elementi di innovazione organizzativa e gestionale, finalizzati alla modernizzazione amministrativa dell'ente;

Esaminato lo schema di regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni che si ritiene meritevole di approvazione;

Visto l'art. 7 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 5 dello statuto comunale;

PROPONE AL C.C.

1. Di approvare il regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, che si allega alla presente proposte per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto comunale.

PARERI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 ART.49

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OSSERVAZIONI : NESSUNA

MOTIVAZIONI : PER RELATIONEM ,CON RINVIO AI CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE PRECEDE .
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

SANGINETO LI , 28.07.2008

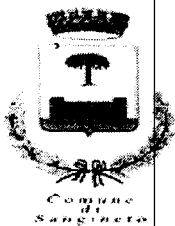
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO RAG. Giuseppe Gamba

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA LA CONFORMITA' ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ,ALLO STATUTO COMUNALE ED AI REGOLAMENTI DELL'ENTE

SANGINETO LI, 28.07.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO MARINO





COMUNE DI SANGINETO

(Provincia di Cosenza)

Via G. Matteotti n. 2 - 87020 Sangineto (CS)

Telefono 0982/970709 - Telefax 0982/970810

Web <http://sangineto.asmenet.it/> e-mail ragioneriasangineto@tiscali.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

INDICE

Art. 1 - Oggetto e Finalità	Pagina	3
Art. 2 - Definizioni	Pagina	3
Art. 3 - Scelta dello sponsor	Pagina	3
Art. 4 - Individuazione delle iniziative per le quali è ammessa la pubblicità e gestione delle sponsorizzazioni	Pagina	5
Art. 5 - Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni	Pagina	5
Art. 6 - Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni inaccettabili	Pagina	6
Art. 7 - Trattamento dei dati personali	Pagina	6
Art. 8 - Riserva organizzativa	Pagina	6

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in occasione di iniziative promosse, organizzate o gestite dall'amministrazione comunale, nonché le sponsorizzazione su mezzi istituzionali dell'Ente (carta intestata, volantini, brochure, manifesti, sito web, automezzi).
2. Il presente regolamento, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 119 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si prefigge lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per **"contratto di sponsorizzazione"**: un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune (*sponsee*) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
 - b. per **"sponsorizzazione"**: ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
 - c. per **"sponsor"**: ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
 - d. per **"spazio pubblicitario"**: lo spazio fisico od il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 3 - Scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata a mezzo di procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso.
2. All'avviso anzidetto è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggior

conoscenza e partecipazione. In ogni caso, dell'avviso può essere data notizia a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati.

3. L'avviso, di cui ai precedenti commi, contiene in particolare i seguenti dati:
 - a. l'iniziativa in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario;
 - b. l'esatta determinazione dello spazio utilizzabile e la durata della pubblicità;
 - c. le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - a. il bene, il servizio, l'immagine, ecc. che si intende pubblicizzare;
 - b. il corrispettivo della sponsorizzazione.
5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: **per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche)**
 - **se persone fisiche:**
 - a. l'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - b. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - c. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - d. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
 - **se persone giuridiche**
oltre alle autocertificazioni anzidette riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza dovrà essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti; **per i soggetti pubblici**
 - a. il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
 - b. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
6. L'offerta dovrà, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
7. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell'ufficio, è approvata con atto amministrativo (determinazione) tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 6 del presente regolamento.

8. Ove pervengano più offerte, con determina, è approvata apposita graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.
9. La graduatoria è formata in ragione della maggior utilità economica per il Comune.
10. Definita la graduatoria, gli spazi pubblicitari sono assegnati, sino alla copertura totale degli stessi, in misura di uno per ciascun sponsor cominciando dal primo della graduatoria. In caso sia stato individuato un solo spazio pubblicitario lo stesso è assegnato al primo della graduatoria.

Art. 4 - Individuazione delle iniziative per le quali è ammessa la pubblicità e gestione delle sponsorizzazioni

1. Le iniziative nelle quali è possibile destinare spazi alla pubblicità di terzi sono individuate dal responsabile del servizio dell'iniziativa sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dalla giunta comunale.
2. Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni può interessare tutte le iniziative, i progetti le attività dell'amministrazione, non esclusi gli eventi a rilevanza artistico culturale o spettacolare promossi, gestiti od organizzati dal comune o suo concessionario od affidatario.
3. La gestione delle sponsorizzazioni sarà regolata da apposito contratto nel quale verranno stabiliti in particolare:
 - a. il diritto per lo sponsor alla pubblicità "non esclusiva" nel corso delle iniziative per le quali è prevista;
 - b. le forme di promozione, comunicazione e pubblicità;
 - c. la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - d. il corrispettivo per la sponsorizzazione.
4. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere effettuato prima della firma del contratto. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento.

Art. 5 - Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni

1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.

Art. 6 - Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni inaccettabili

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
 - a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Decreto legislativo 196/2003 (Privacy).
3. Titolare del trattamento è il comune di Sangineto in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopracitata.
4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 8 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune nei modi precisati dall'art. 4 del presente regolamento.

2. E', tuttavia, facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.